



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Toscana Umbria
Sede di Firenze

Firenze, 20. 03. 2019
Prot.n. 2019/461 | RI

PROVVEDIMENTO CON CUI VENGONO DISPOSTE LE ESCLUSIONI ALLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO UBICATI NELLE REGIONI TOSCANA E UMBRIA, SUDDIVISA IN SETTE LOTTI – CIG 771902983C; CIG 7719187A9E; CIG 77192216AE; CIG 7719262883; CIG 7719289EC9; CIG 7719307DA4; CIG 7719326D52 – LOTTO 1 CIG 771902983C

In virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato in data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 1° febbraio 2017 e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio, dei poteri attribuiti dal Direttore dell'Agenzia con Determinazione nr 85 prot.n. 2019/1537/DIR, nonché in ragione dell'importo dell'appalto, giusta delega del Direttore dell'Agenzia del Demanio prot. n. 2018/17454/DIR del 05/12/2018;

PREMESSO CHE

- con determinazione n. 2018/2506/RI del 10/12/2018 è stata indetta una procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità bim per taluni beni di proprietà dello stato ubicati nelle regioni toscana e umbria, suddivisa in sette lotti;
- con il Bando pubblicato sulla GUEE n. 2018/S 242-552968 del 15/12/2018, sulla GURI n. 148 del 19.12.2018 e su due quotidiani nazionali e due locali individuati in ragione del luogo di esecuzione del contratto, è stata avviata la procedura aperta in oggetto, indicando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il 22/02/2019 ore 12:00;
 - con provvedimento prot.n. 2019/267/RI del 22/02/2019, scaduto il termine di presentazione delle offerte, il Direttore Regionale ha provveduto a disporre la nomina del Seggio di gara, riservando ad un successivo momento la nomina della commissione giudicatrice;
 - trattasi di procedura di gara da svolgersi in modalità telematica mediante il Portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio;
 - nella prima seduta pubblica del 25/02/2019, giusto verbale n.1, è stato dato atto della avvenuta ricezione entro il termine ultimo di presentazione delle offerte relative a ciascun lotto;
 - avuto riguardo al lotto 1 risultano pervenute entro i termini, secondo l'ordine del sistema, le risposte RDO di cui al verbale n.1;
 - con provvedimento prot.n. 2019/306/RI del 27/02/2019, ritualmente pubblicato ex art. 29 del codice sul sito internet dell'Agenzia nonché comunicato a tutti gli operatori economici via pec, è stata approvata l' ammissione di cui al verbale n.1 nonché l'esclusione di cui al verbale n.2, dando peraltro atto delle relative ammissioni con riserva disposte nelle sedute pubbliche svoltesi il 25/02/2019 ed il 26/02/2019 come da verbali n.1 e n.2;



- con provvedimento prot.n. 2019/362/RI del 07/03/2019 ritualmente pubblicato ex art. 29 del codice sul sito internet dell'Agenzia nonché comunicato a tutti gli operatori economici via pec, è sono state approvate le esclusioni di cui ai verbali n.3 e n.4, dando peraltro atto delle relative ammissioni con riserva disposte nelle sedute pubbliche svoltesi il 05/03/2019 ed il 06/03/2019 come da verbali n.3 e n.4;
- con provvedimento prot.n. 2019/412/RI del 13/03/2019 ritualmente pubblicato ex art. 29 del codice sul sito internet dell'Agenzia nonché comunicato a tutti gli operatori economici via pec, sono state approvate le esclusioni di cui ai verbali n.5, dando peraltro atto delle relative ammissioni con riserva disposte nella seduta pubblica svoltasi il 12/03/2019 come da verbale n.6;
- nella seduta pubblica del 18/03/2019, come da verbale n. 7 qui integralmente richiamato in quanto visionabile dal sito internet dell'Agenzia, il Seggio, esaminata la busta di qualifica dei concorrenti, ha disposto l'esclusione dei seguenti operatori dalla procedura di gara:

N° PROGRESSIVO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA (in base all'ordine di arrivo)	NOME OPERATORE ECONOMICO	DATA DELLA SEDUTA IN CUI E' STATO ESCLUSO	ESITO	PRECISAZIONI
16	RTP WELL TECH ENGINEERING SRL (MANDATARIA) ABGROUP SNC (MANDANTE) ARCH. FABIO CACCIARI (MANDANTE) APR RILIEVI SRL (MANDANTE) AREA ENGINEERING SRL (MANDANTE) LABORTEC INGEST SRL	Seduta pubblica del 18/03/2019	ESCLUSO	<p>Per le motivazioni di cui al verbale n.7, qui integralmente richiamate, il Seggio rilevate le carenze/irregolarità della documentazione amministrativa presentata nella busta di qualifica sanabili mediante soccorso istruttorio ex art. 83 del D.lgs. 50/2016, ha tuttavia riscontrato la assorbente cause di esclusione in ragione delle quali :</p> <p>la mandante APR Rilievi srl, assume l'esecuzione delle attività di rilievo e restituzione BIM, indicando il proprio legale rappresentante quale Responsabile delle prestazioni di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico con restituzione in BIM (prestazione secondaria); la mandante Labortec Ingest srl assume invece una quota di esecuzione relativa alla vulnerabilità sismica, ed il relativo amministratore unico assume il ruolo di responsabile delle attività di rilievo, analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche del gruppo di lavoro (parte della prestazione principale).</p>

				<p>Ciò stante, la Laborotec risulta essere un soggetto di cui all'art. 45 per cui ne è stata ammessa la partecipazione in ragione del par. 5 del disciplinare in cui è stato espressamente previsto che gli operatori ammessi sono solo quelli di cui all'art. 46 del Codice ed unicamente per le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse è stata prevista la possibilità di associare stabilmente un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR 380/2001. (cfr. disciplinare, par.5, in cui è specificato che limitatamente a dette prestazioni è ammessa la partecipazione anche dei soggetti dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016). La APR Rilievi, che assume espressamente parte della prestazione secondaria ed assume il ruolo di Responsabile delle prestazioni di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico con restituzione in BIM, non risulta essere un soggetto di cui all'art. 46 del codice, tanto che si limita a dichiarare di essere un soggetto dell'art. 45 per cui ne è stata ammessa la partecipazione.</p> <p>Il seggio, come già rilevato in casi analoghi ritiene che le professionalità minime del gruppo di lavoro debbano essere garantite da mandataria o mandanti ascritte entro i soggetti di cui all'art. 46 del Codice. Del resto, lo stesso DM 263/2016 dispone <i>"Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento"</i>, proprio in ragione della platea dei soggetti ammessi alle procedure aventi ad oggetto</p>
--	--	--	--	--

			<p>servizi di ingegneria e architettura. Del resto mentre l'art. 45 del Codice accoglie una accezione molto vasta di operatore economico, l'art. 46 del Codice stabilisce che alle gare aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura sono ammessi solo determinati soggetti, precisamente professionisti singoli che rendono tali servizi ovvero società di ingegneria o società comunque costituite tra simili professionisti. In sostanza, con riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura la nozione di operatore economico è più circoscritta, includente solo certe forme giuridiche, precludendo così la partecipazione a forme giuridiche distinte. Pertanto, ai fini della procedura in argomento non è ammissibile che una della attività proprie della prestazione secondaria (categoria/Id Opere E22) venga assunta, con messa a disposizione di una delle professionalità minime del gruppo di lavoro, da un soggetto non rientrante tra quelli specificamente ammessi in ragione dell'oggetto della procedura e della natura dei servizi da affidare. Le specifiche professionalità del paragrafo 7.1 del disciplinare – tra cui il responsabile dell'attività di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico con restituzione BIM – devono quindi appartenere alla mandataria o alla/e mandante/i, qualificate come soggetti di cui all'art. 46 del Codice. Alla stregua, benché sia stata ammessa la possibilità di associare alla compagine del raggruppamento un laboratorio autorizzato, lo stesso può esserlo limitatamente alle prove e indagini sui materiali di competenza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, senza che ciò</p>
--	--	--	---

				<p>comporti che il responsabile del gruppo di lavoro (costituente un requisito di idoneità professionale) delle attività di rilievo, analisi, indagini e prove strutturali e geotecniche appartenga alla compagine dello stesso, posto che detta professionalità deve invece, per le ragioni espresse, appartenere alla compagine di un soggetto di cui all'art. 46 del codice, nella misura in cui lo stesso venga prestato da una società, non risultando singolarmente associato al raggruppamento quale libero professionista. In detto contesto, attivare il soccorso istruttorio significherebbe finalizzare l'istituto ad una modifica dell'assetto organizzativo del raggruppamento, nonché del gruppo di lavoro descritto che peraltro ha inevitabili correlazioni con quello descritto in seno all'offerta tecnica (cfr. criterio b.2), che necessariamente deve tenere conto dell'assetto organizzativo assunto dal RTP in seno alla domanda nonché della ripartizione delle prestazioni tra le diverse componenti del RTP come evincibili dalle specifiche professionalità minime messe in gioco ai fini del par.7.1."requisiti di idoneità". A ciò aggiungasi che nella stessa relazione illustrativa la bando tipo n.3 è la stessa Autorità a confermare <i>che possono partecipare alle gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura i soggetti di cui all'art. 46 in possesso dei requisiti di cui al DM 263/2016. Relativamente ai requisiti previsti dal DM 263/2016 preme sottolineare che trattasi di requisiti strutturali richiesti ai soggetti dell'art. 46 che si aggiungono ai requisiti di partecipazione tecnicamente intesi.</i></p>
--	--	--	--	--

- nella seduta pubblica del 18/03/2019, come da verbale n. 7, qui integralmente richiamato in quanto visionabile dal sito internet dell'Agenzia, il Seggio ha disposto l'ammissione con riserva dei concorrenti n.17 RTP PROGEN (MANDATARIA) INGEGNA SRL (MANDANTE) TECHNOSIDE SRL (MANDANTE) PLANIR (MANDANTE) TECNO2O ENGINEERING SRL (MANDANTE) SOTT. ING. SALVATORE MIANO (MANDANTE) GEOL. SERGIO DOLFIN (MANDANTE) CONSORZIO LR LABORATORI RIUNITI (MANDANTE) E n. 18 MPARTNER SRL (MANDATARIA) H&W SERVIZI DI INGEGNERIA SRL (MANDANTE) A.BA.CO STUDIO TECNICO DI BARBARITO PIETRO &c. SOCIETÀ SEMPLICE (MANDANTE) TRACTEBEEL ENGINEERING (MANDANTE) ING. FERDINANDO TORALDO (MANDANTE) ING. CARMINE D'AMBROSIO (MANDANTE) ING. VALERIA PAGANO (MANDANTE) GEOL. ANTONIO D'ERRICO (MANDANTE) PLP PROSPEZIONI LABORATORIO PROVE SRL (MANDANTE);
- contestualmente, nella seduta pubblica del 18/03/2019 iul Seggio, esaminata l'istanza di riammissione del concorrente n. 6 RTP ENSER (mandataria), ha accolto le motivazioni dalla stessa esposte a sostegno della propria riammissione, avendo attestato di essere una società di cui all'art. 46 del Codice, procedendo a disporre la conseguente ammissione con riserva per le ragioni esposte nel verbale n. 3 del 05.03.2019;
- sino a quando la funzione della commissione non è esaurita con con l'approvazione del suo operato con l'emissione dell'aggiudicazione definitiva, sussiste il potere della stessa di riesaminare il proprio operato, con conseguente rimissione del concorrente alla procedura nello stato di concorrente ammesso con riserva per le ragioni dettagliate nel verbale, a cui farà quindi seguito l'attivazione del soccorso istruttorio;
- nella seduta pubblica del 19/03/2019, come da verbale n. 8 qui integralmente richiamato in quanto visionabile dal sito internet dell'Agenzia, il Seggio, esaminata la busta di qualifica dei concorrenti, ha disposto l'esclusione dei seguenti operatori dalla procedura di gara:

N° PROGRESSIVO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA (in base all'ordine di arrivo)	NOME OPERATORE ECONOMICO	DATA DELLA SEDUTA IN CUI E' STATO ESCLUSO	ESITO	PRECISAZIONI
21	RTP BENEDETTI & PARTNERS STUDIO ASSOCIATO (MANDATARIA) YUPIES SERVICE SRL (MANDANTE) OPEN PROJECT SRL (MANDANTE) AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO	19/03/2019	ESCLUSO	Il seggio, per le motivazioni di cui al verbale n.8, qui integralmente richiamate, ha disposto l'esclusione dell'operatore avendo rilevato l'assorbente causa di esclusione per cui l'O.E. risulta aver associato alla propria compagine per l'espletamento della diagnosi energetica (parte della prestazione secondaria, ascxritta entro la categoria/Id opere E22) una

	<p>SOSTENIBILE AESS (MANDANTE) SB+ SRL (MANDANTE) TECNA SRL (MANDANTE)</p>		<p>associazione senza scopo di lucro, non rientrante tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice. Il responsabile del gruppo di lavoro richiesto dal par. 7.1. del disciplinare appartiene alla compagine della medesima Associazione. La stessa Associazione nella dichiarazione integrativa dichiara di rientrare nei soggetti di cui all'art. 45 del Codice. Ai fini della presente procedura, in ragione del par.5 del disciplinare e dell'oggetto dell'appalto, i soggetti ammessi sono solo quelli di cui all'art. 46 e limitatamente alle indagini e prove sui materiali di competenza dei laboratori autorizzati di cui all'art. 59 del DPR 380/2001 è stata prevista la possibilità di associare al RTP un soggetto di cui all'art. 45 in possesso di detta autorizzazione (cfr. disciplinare, par.5, in cui è specificato che limitatamente a dette prestazioni è ammessa la partecipazione anche dei soggetti dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016). Lo stesso DM 263/2016 dispone <i>"Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento"</i>, proprio in ragione della platea dei soggetti</p>
--	---	--	---

			<p>ammessi alle procedure aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura. Del resto mentre l'art. 45 del Codice accoglie una accezione molto vasta di operatore economico, l'art. 46 del Codice stabilisce che alle gare aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura sono ammessi solo determinati soggetti, precisamente professionisti singoli che rendono tali servizi ovvero società di ingegneria o società comunque costituite tra simili professionisti. Mentre l'art. 45 del Codice prevede una nozione di operatore economico che include anche enti senza scopo di lucro, come le fondazioni; diversamente l'art. 46 del Codice non ricomprende detti soggetti giuridici, avendo il legislatore inteso adottare una disciplina speciale caratterizzata da un concetto di O.E. in cui non confluiscono gli enti privi di scopo di lucro, con forma diversa da quella societaria. Conferma di tale impostazione si trae dal succitato DM 263/2016 che nel prevedere i requisiti che devono possedere i soggetti che intendono partecipare a gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura prende in considerazione solo i soggetti indicati dalla norma, omettendo di indicare i requisiti che dovrebbero avere gli enti</p>
--	--	--	---

			<p>senza scopo di lucro. In sostanza, con riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura la nozione di operatore economico è più circoscritta, includente solo certe forme giuridiche, precludendo così la partecipazione a forme giuridiche distinte. Pertanto, ai fini della procedura in argomento non è ammissibile che una della attività proprie della prestazione secondaria (categoria/Id Opere E22) venga assunta, con messa a disposizione di una delle professionalità minime del gruppo di lavoro (professionalità che costituiscono un requisito di idoneità professionale dell'O.E.), da un soggetto non rientrante tra quelli specificamente ammessi in ragione dell'oggetto della procedura e della natura dei servizi da affidare. Le specifiche professionalità del paragrafo 7.1 del disciplinare devono quindi appartenere alla mandataria o alla/e mandante/i, qualificate come soggetti di cui all'art. 46 del Codice. A ciò aggiungasi che nella stessa relazione illustrativa la bando tipo n.3 è la stessa Autorità a confermare <i>che possono partecipare alle gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura i soggetti di cui all'art. 46 in possesso dei requisiti di cui al DM 263/2016. Relativamente ai requisiti previsti dal DM</i></p>
--	--	--	---

				263/2016 <i>preme sottolineare che trattasi di requisiti strutturali richiesti ai soggetti dell'art. 46 che si aggiungono ai requisiti di partecipazione tecnicamente intesi.</i>
--	--	--	--	---

- nella seduta pubblica del 19/03/2019, come da verbale n. 8 qui integralmente richiamato in quanto visionabile dal sito internet dell'Agenzia, il Seggio ha disposto l'ammissione con riserva dei concorrenti n.19 S2R SRL (MANDATARIA) ROSSI PRODI ASSOCIATI SRL (MANDANTE) TECSETTE SRL (MANDANTE) TSI STUDIO ASSOCIATO (MANDANTE) GEOL. DOTT. LUCIA BROCCHI (MANDANTE); n.20 SIDOTI ENGINEERING SRL; n. 22 RPA SRL;

TENUTO CONTO CHE

- l'art.29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 dispone la pubblicazione del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni ad esito della verifica della documentazione attestante l'assenza di dei motivi di esclusione di cui all'art.80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari tecnico-profesionali, entro due giorni dall'adozione dei relativi atti;
- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dispone che *"il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza di dei motivi di esclusione di cui all'art.80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di fare valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento"*;
- l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, prevede che *"è dato avviso ai candidati e concorrenti con le modalità di cui all'art.5 bis del d.lgs. 82/2005 di detto provvedimento (..omissis..)"*;
- sempre ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 tutti gli atti della procedura devono essere pubblicati nel sito internet dell'Agenzia, tra cui quindi anche i verbali di gara ed il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice;

RITENUTO

pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando gli atti di gara sul profilo internet dell'Agenzia del Demanio, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

DETERMINA

- preso atto delle risultanze del verbale n.7 del 18/03/2019 e del verbale n. 8 del 19/03/2019 di approvare le esclusioni disposte dal seggio di gara dei concorrenti N. 16 RTP WELL TECH ENGINEERING SRL (MANDATARIA) ABGROUP SNC (MANDANTE) ARCH. FABIO CACCIARI (MANDANTE) APR RILIEVI SRL (MANDANTE) AREA ENGINEERING SRL (MANDANTE) LABORTEC INGEST SRL E n. 21 RTP BENEDETTI & PARTNERS STUDIO ASSOCIATO (MANDATARIA) YUPPIES SERVICE SRL (MANDANTE) OPEN PROJECT SRL (MANDANTE) AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE AESS (MANDANTE) SB+ SRL (MANDANTE) TECNA SRL (MANDANTE);
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il provvedimento che determina le esclusioni sul sito internet dell'Agenzia;
- di dare avviso, dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento prevista nell'art. 29 comma 1, ai concorrenti mediante pec;

- di dare atto che per il Lotto 1 ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del d.lgs. n. 104/2010, come modificato dall'art. 204 del d.lgs. n. 50/2016 è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana, Via Ricasoli 40 avverso le esclusioni disposte con il presente provvedimento entro 30 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente www.agenziademanio.it, sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "bandi di gara e contratti" – "Gare e Aste" – "Servizi Tecnici e lavori";
- di dare atto che gli atti della procedura potranno essere visionati presso la sede della Direzione Regionale Toscana e Umbria, via Laura 64, Firenze, secondo i tempi e le modalità di legge.

Il Direttore Regionale
Stefano Lombardi

